



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 76 del D.lgs n. n. 117/2017 e s.m.i. e D.M. 16 novembre 2017. Contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali. Annualità 2019. Sospensione dei termini del procedimento amministrativo ex articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", all'articolo 103, comma 1 ha previsto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, in ordine ai quali non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020.

Tale disposizione si applica al procedimento per la concessione, per l'anno 2019, dei contributi in favore di organizzazioni di volontariato per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i e del D.M. 16 novembre 2017, avviato con la pubblicazione sul sito ministeriale delle linee guida del 16 gennaio 2020 per la presentazione delle relative domande.

Per effetto dell'applicazione della cennata disposizione legislativa, i giorni ricompresi nell'arco temporale che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 non devono essere considerati ai fini del computo delle scadenze previste dai richiamati atti regolativi del procedimento in questione.

Di conseguenza, il termine di presentazione dei documenti integrativi delle domande di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato e dalle fondazioni entro il 31 gennaio 2020, originariamente stabilito nelle sopra citate linee guida alla data del 31 marzo 2020, è automaticamente differito al **23 maggio 2020**.

Analogamente, il termine del 31 maggio - previsto dall'articolo 5, comma 4 del D.M. 16 novembre 2017 - entro il quale le reti associative devono trasmettere un'unica richiesta con l'importo complessivo del contributo ammissibile per ciascuna organizzazione aderente, è automaticamente differito al **23 luglio 2020**.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it

Roma, 28 marzo 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi